



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

08038-21

composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Stefano Mogini
Ercole Aprile
Maria Silvia Giorgi - Relatore -
Benedetto Paternò Raddusa

Sent. n. sez. 1100/2020
UP - 25/11/2020
R.G.N. 12084/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 07/06/2019 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato (omissis) colpevole dei reati di cui agli artt. 572, 582-585, 612-bis cod. pen., per avere nel corso della convivenza *more uxorio* con (omissis)

commesso atti di maltrattamento nei confronti di costei, con ripetute aggressioni verbali e fisiche, anche in presenza del figlio minore ^(omissis), nonché per avere compiuto, cessata la convivenza dall'agosto 2018 con condotta permanente, ripetuti e gravi atti intimidatori e persecutori nei confronti della stessa. L'imputato era altresì ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 336 cod. pen. per avere reiteratamente minacciato i Carabinieri della Stazione di Pozzuoli per influire su atti del loro ufficio e condannato, con la continuazione, alla pena complessiva di anni 3 di reclusione, oltre al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati a ^(omissis) e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine all'inattendibilità e alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ^(omissis). quanto alla descrizione delle reiterate condotte ingiuriose, aggressive, lesive e vessatorie poste in essere dal convivente, ritenute viceversa lineari ed efficacemente riscontrate anche dallo stesso comportamento della parte offesa, che dopo avere lasciato la casa familiare si era rifugiata dapprima dalle Suore Vincenziane, per poi essere trasferita, una volta che l'imputato aveva individuato il detto domicilio, presso diversa struttura a tutela delle donne vittime di violenza.

I giudici di appello ritenevano inoltre correttamente configurata la concorrente fattispecie di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., riguardante le ulteriori condotte, pure gravemente persecutorie e intimidatorie (che cagionarono alla vittima un grave turbamento psicologico e un rilevante mutamento delle abitudini di vita), tenute dall'imputato dopo la cessazione della convivenza.

Parimenti infondato era giudicato il gravame avverso la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., dal momento che le minacce ai Carabinieri erano state pronunciate non solo quando l'ordinanza di allontanamento era già stata eseguita, ma anche successivamente, allo scopo di impedire ai militari di assicurarne il rispetto.

Parimenti infondato era ritenuto il rilievo dell'appellante circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivatamente negate in considerazione della gravità e reiterazione delle condotte aggressive e dei precedenti da cui l'imputato risultava attinto, che ben giustificavano anche il complessivo trattamento sanzionatorio, lievemente superiore al minimo edittale.

2. Il difensore di ^(omissis) ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando:

2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo ai reati di maltrattamenti e atti persecutori, in particolare per la non adeguata valutazione

delle allegazioni difensive idonee a incidere sul giudizio di attendibilità della persona offesa, caduta in contraddizioni e non riscontrata dalle dichiarazioni rese dalla responsabile della struttura presso la quale si era rifugiata;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. in quello di maltrattamenti, poiché il venire meno della convivenza non fa venire meno il reato di maltrattamenti neppure nella coppia di fatto, allorché gli ex conviventi rimangono comunque legati da un rapporto di filiazione;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al reato di cui all'art. 336 cod. pen. dal momento che le espressioni ingiuriose e genericamente minacciose erano state profferite dall'imputato nei confronti dei Carabinieri dopo che l'ordinanza che affidava il figlio alla madre era già stata eseguita, mancando quindi la finalizzazione ad incidere su un'attività già conclusa;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla negata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha trascurato di valutare elementi positivi adottati dalla difesa (tenuità degli addebiti, precarie condizioni economiche e comportamento processuale) ponendo invece l'accento esclusivamente sulla gravità dei fatti.

3. In data 20/11/2020 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi il ricorso e la conferma delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Quanto al motivo di ricorso con cui il ricorrente insiste sulla contraddittorietà della versione dei fatti resa da (omissis) va rilevato che il contributo narrativo offerto dalla persona offesa è stato attentamente esaminato dalla Corte territoriale, che si è confrontata con la valenza confermativa delle plurime denunce presentate dalla stessa. Questa, senza cadere in alcuna contraddizione, ha raccontato diversi episodi specifici, peraltro riscontrati dallo stesso comportamento tenuto dalla donna, che ha lasciato la casa familiare per rifugiarsi in strutture protette. Né appaiono illogiche le argomentazioni con le quali la Corte ha superato le censure difensive sul contenuto asseritamente contraddittorie delle dichiarazioni della donna.

Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto compiuto dalla persona offesa, sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i riscontri esterni.

Orbene, non si può chiedere alla Corte di cassazione di valutare i fatti attraverso nuovi e diversi parametri di giudizio, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito: operazione, questa, preclusa in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.

3. È altresì infondata la censura con la quale il ricorrente denuncia la violazione del principio di *ne bis in idem* sostanziale e l'illogicità della motivazione con riguardo all'asserita sovrapposizione temporale delle condotte contestate nei distinti capi d'imputazione di cui agli artt. 572 e 612-*bis* cod. pen.

Entrambi i giudici di merito hanno chiarito, in linea di fatto, che la statuizione di responsabilità per il reato di maltrattamenti ha per oggetto le condotte vessatorie tenute dall'imputato fino al 06/07/2018, quando la relazione di convivenza ebbe a cessare, mentre quella per il reato di atti intimidatori e persecutori riguarda un'epoca successiva, perdurante dall'agosto 2018.

Per altro verso, in linea di diritto, ritiene il Collegio che, in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e quello di atti persecutori (art. 612-*bis* cod. pen.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà, è configurabile il concorso del primo reato con l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. E ciò sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendosi pertanto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori (cfr., in termini, Cass. Sez. 2, n. 10222 del 23/01/2019, C., Rv. 275617; Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D'A., Rv. 267942). In particolare, la Corte territoriale con *iter* argomentativo logico e consequenziale chiarisce che, pur essendo consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di maltrattamenti sarebbe è comunque configurabile, in caso di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, nel caso di specie gli atti posti in essere dall'imputato - dopo la fine della relazione - si erano sostanziati in un'attività di costante persecuzione della ex convivente, consistita in reiterate minacce, poste in essere quando (omissis) accompagnava il figlio a farle visita, oltre che in atti volti ad ostacolare in vario

modo la possibilità per la donna di parlare con il figlio. Si erano quindi concretizzate condotte di minaccia e molestia, tali da configurare - dal punto di vista logico e spazio-temporale - l'autonomo delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.

4. Manifestamente infondato è pure il motivo di ricorso relativo al reato di cui all'art. 336 cod. pen. Sulla base delle univoche emergenze probatorie descritte nelle correlative sequenze motivazionali, i Giudici di merito hanno ricostruito la vicenda storico-fattuale evidenziando come l'imputato, in distinte occasioni, anche a mezzo telefono, avesse tenuto un atteggiamento intimidatorio, minaccioso ed ingiurioso volto ad impedire che i Carabinieri potessero compiere gli atti del loro ufficio per assicurare il rispetto dell'ordinanza - effettivamente già eseguita - che affidava il figlio alla madre, con ciò facendo buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame. È noto, peraltro, che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 c.p., l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costringitiva del male ingiusto prospettato (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324; Sez. 6, n. 44850 del 31/10/2007, Sacchi, Rv. 238032).

Di talché il ricorrente, nella sostanza, sollecita sul punto una rilettura di merito delle emergenze processuali in un senso diverso e ritenuto a sé più favorevole, che viceversa non è consentita in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata.

5. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La concessione di dette circostanze presuppone, inoltre, l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, la Corte di merito ha

spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti per la sua negativa personalità, desunta dalla circostanza che egli avesse già riportato precedenti condanne, di cui due per reati contro il patrimonio. Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le generiche censure del ricorrente non valgono a scalfire. Facendo riferimento ai precedenti e al lungo periodo di protrazione delle condotte illecite, la Corte ha peraltro succintamente ma congruamente espresso un motivato apprezzamento di conferma della statuizione del primo giudice quanto alla concreta dosimetria della pena.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va altresì disposta, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen., 83, comma 2, 110 d.P.R. n. 115 del 2002, la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760).


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 25/11/2020

Il consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

